



Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria USAV

Divisione Derrate alimentari e Nutrizione

Istruzioni per l'utilizzo del certificato per la registrazione di oggetti d'uso (incl. i cosmetici)¹ ("Attestation for Registration")

1. Introduzione

Le presenti istruzioni si rivolgono sia ai chimici cantonali sia alle aziende esportatrici.

Il certificato per la registrazione («Attestation for Registration») è un documento che agevola o permette l'esportazione di oggetti d'uso. Alcuni Stati richiedono che le merci e/o le aziende siano registrate anteriormente alla prima importazione. Spetta agli esportatori procedere agli accertamenti del caso e richiedere un «Attestation for Registration» alla competente autorità cantonale di esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari (qui di seguito: autorità cantonale di esecuzione).

I certificati devono fornire alle autorità di controllo del Paese di destinazione sufficienti informazioni attendibili per garantire la sicurezza e l'idoneità degli oggetti d'uso, in modo tale da poterli immettere in commercio. Non devono essere confusi con i certificati di esportazione che dichiarano la stessa cosa, ma accompagnano la merce e fanno riferimento a una concreta partita di merci. Tuttavia, i certificati per la registrazione devono essere rilasciati soltanto se richiesti dall'autorità di controllo del Paese di destinazione. Questi documenti sono compilati dall'azienda esportatrice nonché timbrati e firmati dalla competente autorità cantonale di esecuzione (www.kantonschemiker.ch).

I certificati per la registrazione («Attestation for Registration») sono rilasciati unicamente per i prodotti fabbricati o imballati in Svizzera (manufactured or packaged - fabriqués ou conditionnés).

Per questi certificati non esistono prescrizioni internazionali. Il presente certificato si basa sulla direttiva concernente l'elaborazione, la produzione, la distribuzione e l'utilizzo di certificati ufficiali del comitato sui sistemi d'ispezione e certificazione delle importazioni ed esportazioni alimentari (CCFICS) del CODEX ALIMENTARIUS². Il certificato è stato redatto congiuntamente dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)³.

2. Basi legali

Secondo l'articolo 73 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21), su richiesta l'autorità cantonale di esecuzione rilascia i certificati per l'esportazione di oggetti d'uso. Salvo disposizione contraria, la competenza si applica a tutti gli oggetti d'uso.

¹ Il termine «Oggetti d'uso» comprende in particolare i cosmetici, i materiali e gli oggetti, i giocattoli o gli oggetti che entrano in contatto con le mucose della bocca (vedasi l'articolo 5 della legge sulle derrate alimentari per consultare tutte le categorie di prodotti degli oggetti d'uso, LDerr, RS 817.0).

² Codex Alimentarius Guidelines for Design, Production, Issuance and Use of Generic Official Certificates CAC/GL 38-2001 (Rev 3-2009) disponibile in inglese, francese e spagnolo:

Inglese: http://www.codexalimentarius.org/download/standards/375/CXG_038e.pdf

Francese: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/375/CXG_038f.pdf

³ Dal gennaio 2014 l'UFV e la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP costituiscono il nuovo Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

3. Contenuto del certificato

Il certificato si articola in due parti:

- > La prima parte, «Dichiarazione dell'esportatore / Exporter Declaration», è compilata dall'azienda esportatrice, che conferma le affermazioni sotto la propria responsabilità. A tal fine, l'azienda controlla che la descrizione del prodotto corrisponda. Questa parte è firmata dalla persona competente dell'azienda esportatrice.
- > La seconda parte, «Attestazione dell'autorità competente / Official authority attestation», è di competenza dell'autorità cantonale di esecuzione del Cantone di domicilio dell'esportatore. Il chimico cantonale o il rispettivo aggiunto timbrano e firmano il documento.

4. Modalità di compilazione del certificato

- a) L'azienda esportatrice si procura un esemplare dell'Attestation for Registration presso la competente autorità cantonale di esecuzione oppure sul sito Internet dell'USAV. Il modulo è disponibile in formato Word, in inglese ed è intitolato «Attestation for Registration». Il titolo e la struttura generale non devono in nessun caso essere modificati. Di norma il certificato consta il più possibile di una sola pagina. Ove opportuno, può essere tuttavia corredato di allegati. L'Attestation for Registration è stampato di principio sulla carta intestata dell'azienda. Le autorità di alcuni paesi di destinazione (come p. es. Cina, Indonesia, India o Dubai) richiedono che il certificato essere fatta su carta ufficiale delle autorità. Pertanto, un modello di certificato adeguato è pure disponibile.
- b) L'azienda esportatrice compila la prima parte in modo completo e veritiero. Se necessario, il sottotitolo «Exporter Declaration» può essere completato, per esempio, con le indicazioni «Health Certificate», «Free Sale Certificate» o «GMP Certificate», in caratteri di grandezza equivalente. Le singole indicazioni della voce «Il sottoscritto certifica che / The undersigned confirms that» possono essere omesse se non pertinenti o superflue. Altre formulazioni sono possibili solamente previo accordo con la competente autorità cantonale di esecuzione. Le formulazioni devono soddisfare i requisiti del Paese destinatario e corrispondere al sottotitolo eventualmente aggiunto.

- Frasi standard per cosmetici:

«The undersigned confirms that :

- *the above mentioned products are intended for use on human skin*
- *these products are manufactured under strict hygienic conditions, according to the rules of good manufacturing practice, and are in conformity with the Swiss Federal Regulations on Commodities and Cosmetics*
- *these products can be freely sold in Switzerland*
- *these products are not, to the present state of knowledge, harmful to human health*
- *the company that produced these goods has implemented a quality assurance system*
- *these products do not contain animal-sourced materials such as brain tissue, nerve materials, internal organs, placenta or blood (including blood extracts) from cows and sheep coming from countries or regions having the Mad Cow Disease epidemic. "»*

- Frasi standard per gli oggetti d'uso (esclusi i cosmetici):

«The undersigned confirms that :

- *the above mentioned products are intended for contact with food (f.ex. packaging) / for use on mucous membranes of the oral cavity (f.ex. toothbrush) / for use on human skin (f.ex. earring)*
- *these products are manufactured under strict hygienic conditions, according to the rules of good manufacturing practice, and are in conformity with the Swiss Federal Law on Foodstuffs and Commodities*
- *these products are not, to the present state of knowledge, harmful to human health*
- *these products can be freely sold in Switzerland*
- *the company that produced these goods has implemented a quality assurance system»*

- Esempi di complementi per i seguenti certificati:
 - Exporter declaration: «Health Certificate»
Modifica al punto «*The undersigned confirms that*»: nessuna
 - Exporter declaration: «Free Sale Certificate (FSC)»
Modifica al punto «*The undersigned confirms that*»: nessuna
 - Exporter declaration: «GMP Certificate (per cosmetici)»⁴
Modifica al punto «*The undersigned confirms that*»:
- *the above mentioned products are produced according to the guidelines of Good Manufacturing Practice (GMP). The cosmetic guidelines include the following items: staff, production unit, technical facilities, hygiene, raw material, packaging, bulk, finished products, quality control and documentation. Therefore, cosmetic products manufactured following these guidelines comply with the Swiss Federal Regulations on Commodities and Cosmetics.*
- c) L'azienda esportatrice elenca tutti gli allegati e li identifica in maniera tale da poter essere attribuiti al certificato senza difficoltà o ambiguità. Le singole pagine del certificato e gli allegati devono riportare l'indicazione «pagina x di y pagine».
- d) L'azienda esportatrice invia il certificato compilato, con gli eventuali allegati, all'autorità cantonale di esecuzione, che compila la parte di sua competenza e rispedisce il certificato timbrato e firmato all'azienda esportatrice. L'autorità cantonale di esecuzione può subordinare il rilascio dell'attestazione alla presentazione da parte dell'azienda esportatrice delle prescrizioni legali del Paese di destinazione che sono applicabili alle merci in questione (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, RS 817.025.21).
- e) Soltanto in casi eccezionali, il certificato firmato da tutte le parti coinvolte deve essere autenticato (ad es. da parte della Cancelleria di Stato).
- f) Per la valutazione e la firma, le autorità cantonali di esecuzione addebitano una tassa di 30 punti conformemente alla tariffa degli emolumenti dell'ACCS. Gli eventuali accertamenti particolari (ispezioni, esame della legalità della composizione, pubblicità, ecc.), necessari prima della firma, sono fatturati separatamente sulla base del dispendio.

5. Osservazioni specifiche sui singoli punti del certificato

Le seguenti spiegazioni contengono indicazioni utili per comprendere e compilare le voci e i campi del certificato.

a) Dichiarazione dell'esportatore (compilata dall'azienda esportatrice)

D'intesa con la competente autorità cantonale di esecuzione, il sottotitolo «Dichiarazione dell'esportatore / Exporter Declaration» può essere completato con indicazioni quali «Health Certificate», «Free Sale Certificate» o «GMP Certificate», a condizione che ciò risponda a una richiesta del Paese destinatario.

Ditta esportatrice / Fabbricante / Exporter/Manufacturer :: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che effettua l'esportazione o nome del fabbricante del prodotto.

Paese di produzione / Country of production of goods: come Paese di produzione deve essere indicata la Svizzera, a condizione che i prodotti siano stati fabbricati e imballati nel nostro Paese (vedasi indicazioni generali).

Destinatario / Consignee: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale è previsto spedire i prodotti.

⁴ Secondo il regolamento UE 1223/2009 i cosmetici devono essere conformi alle ISO 22716:2007 Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP).

Paese di destinazione / Country of destination: nome del Paese di destinazione della partita.

Descrizione dei prodotti / Description of products: occorre riportare una descrizione quanto più minuziosa possibile del prodotto / dei prodotti da certificare. In particolare, deve essere possibile una tracciabilità ininterrotta fino alla produzione. Se sono note, in questo spazio si possono indicare le seguenti informazioni:

– natura della merce (o descrizione del prodotto): descrizione del prodotto / dei prodotti sufficientemente precisa da permettere una classificazione del prodotto / dei prodotti conformemente al sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, indicando eventualmente il codice della merce (codice SA). Se l'esportatore conosce il codice SA può inserirlo egli stesso.

– Uso previsto (o prodotto certificato per): l'uso finale del prodotto dovrebbe essere specificato nel certificato (per esempio per il contatto diretto con la pelle, per il contatto diretto con le mucose, per il contatto con le derrate alimentari, per l'ulteriore lavorazione o campioni commerciali).

Allegati / Enclosures: qui si devono elencare tutti gli allegati, per esempio rapporti di laboratorio, analisi.

Il sottoscritto certifica che / The undersigns confirms that: in questo campo si riporta quanto attestato dall'azienda esportatrice.

Nome e funzione / Name and function, luogo / Place, data / Date, firma / Signature: queste indicazioni riguardano l'azienda esportatrice.

b) Attestazione dell'autorità competente / Official authority attestation (compilato dall'autorità cantonale di esecuzione)

Autorità competente / The Head of the official Authority: nome della competente autorità cantonale di esecuzione, nome del chimico cantonale in stampatello.

Numero di certificato / Certificate N°: il numero del certificato è unico per ogni certificato ed è attribuito dall'autorità cantonale di esecuzione (cfr. anche le indicazioni generali).

Luogo, data, firma e timbro / Place, Date, Signature and Stamp: la firma è apposta dal chimico cantonale o dal relativo rappresentante. Si deve utilizzare il timbro uniforme «Swiss Export Control».

6. Indicazioni generali sul certificato

1. Altri documenti possono essere acclusi come allegati (p. es. risultati delle analisi, specifiche, dati sulla composizione, ulteriori attestazioni sulla garanzia di qualità, ecc.). Questi documenti devono essere inoltrati all'autorità cantonale di esecuzione unitamente al certificato. Solo su richiesta del Paese destinatario gli allegati vengono timbrati e firmati.
2. Qualora lo spazio necessario per elencare e caratterizzare la merce di una spedizione non sia sufficiente, è possibile accludere una lista di accompagnamento, da menzionare negli «allegati / Enclosures».
3. Non è consentito fare correzioni a mano. Gli adeguamenti possono essere effettuati soltanto previo accordo.
4. L'autorità cantonale di esecuzione conserva una copia dell'Attestation for Registration per tre anni. In caso di perdita, danno o errore del certificato originale, l'autorità cantonale di esecuzione rilascia un certificato sostitutivo, che deve essere chiaramente identificabile come tale (p. es. recante l'iscrizione «COPIA»).
5. Ciascun certificato è contraddistinto da un numero unico, «XXyyzzzz», nel quale XX indica le iniziali del Cantone, yy le ultime due cifre dell'anno corrente e zzzz il numero d'ordine del certificato (p. es. TG130128). L'autorità cantonale di esecuzione registra i certificati rilasciati.

6. Se un certificato vale per più prodotti, la lista dei prodotti può essere allegata al certificato. Nella parte «Dichiarazione dell'esportatore», alla voce «Descrizione dei prodotti / Description of products», si deve indicare la lista e i rimanenti allegati.
7. La firma del chimico cantonale o del rispettivo aggiunto avviene solamente se tutte le voci rimanenti sono state completate.
8. Il chimico cantonale o il rispettivo aggiunto timbra e firma il certificato nel Cantone dove ha sede l'azienda esportatrice. Se il fabbricante o l'imballatore si trova in un altro Cantone, l'autorità competente del Cantone dove ha sede il richiedente si accerta presso l'autorità competente dell'altro Cantone che le indicazioni del certificato di esportazione siano corrette (eventualmente richiedendo certificati preliminari).
9. Nella parte «Attestazione dell'autorità competente / Official authority attestation» si utilizza il timbro uniforme «Swiss Export Control» di colore rosso o blu e per la firma si utilizza il colore blu (cfr. il collegamento «Swiss Export Stamps» alla rubrica «Informazioni complementari» della pagina [Internet dell'USAV: http://www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05304/index.html?lang=it](http://www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05304/index.html?lang=it)).
10. I prodotti che non sono stati fabbricati nel rispetto del diritto svizzero sulle derrate alimentari (fabbricazione secondo il diritto estero) possono essere certificati nel modo seguente: il prodotto è conforme alla legislazione svizzera ad eccezione di Il prodotto soddisfa i requisiti del Paese xy secondo la disposizione n. 000 (anno yyyy) del Paese xy.
11. L'Attestation for Registration non contiene valutazioni sulla caratterizzazione degli oggetti d'uso.
12. Su richiesta dell'azienda esportatrice l'autorità cantonale di esecuzione può modificare il testo dell'«Attestazione dell'autorità competente / Official authority attestation». Ovviamente il testo deve corrispondere al vero e non può andare oltre quanto attestabile dall'autorità cantonale di esecuzione. Sono possibili i seguenti esempi:
 - a. La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che le suddette merci sono vendibili liberamente in Svizzera e devono soddisfare i requisiti della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari. / The undersigned Official Food Law Enforcement Authority certifies that these products are freely sold in Switzerland and must be in conformity with the Swiss Federal Law on Foodstuffs and Commodities.
 - b. La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che le condizioni di produzione sono sottoposte al controllo periodico degli organi di controllo ufficiali. / The undersigned Official Food Law Enforcement Authority certifies that the production conditions are under regular control by the Official Food Law Enforcement Authorities.
 - c. La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che la suddetta azienda esportatrice è sottoposta al controllo periodico delle autorità sanitarie svizzere. / The undersigned Official Food Law Enforcement Authority certifies that this exporting company is under regular control by the Official Food Law Enforcement Authorities.
 - d. La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che gli impianti di produzione dell'azienda esportatrice summenzionata devono soddisfare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e sono oggetto di controlli periodici. / The undersigned Official Food Law Enforcement Authority certifies that the manufacturing facilities of this exporting company must be in conformity with the Swiss Federal Law on Foodstuffs and Commodities and are under regular control.

Approvato a Berna, il 5 dicembre 2013; Versione del 13.06.2014